



COMUNE DI SINISCOLA

Provincia di Nuoro

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

Numero 99 Del 21-08-2020

OGGETTO: Atto di indirizzo amministrativo per incremento dell'orario lavorativo da 32 a 35 ore settimanali per i dipendenti con contratto a tempo indeterminato e part-time, con decorrenza 01.09.2020

L'anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di agosto alle ore 12:05, nella sala delle adunanze del Comune, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei sigg.:

Farris Gian Luigi	Sindaco	P
Fadda Marco	Assessore	P
Bulla Angela	Assessore	A
Pipere Paola	Assessore	A
Bellu Antonio	Assessore	P
Fadda Paola Giuditta	Assessore	P

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott.ssa Pipere Donatella.

Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 104 del 19/08/2020 predisposta dalla Responsabile del Servizio Finanziario e Personale avente per oggetto: “Atto di indirizzo amministrativo per incremento dell’orario lavorativo da 32 a 35 ore settimanali per i dipendenti con contratto a tempo indeterminato e part-time, con decorrenza 01.09.2020”;

PREMESSO che:

- l'articolo 91 del T.U. ordinamento degli enti locali stabilisce che nell'ambito dell'ente locale, ai fini di funzionalità ed ottimizzazione delle risorse, "gli Organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata al contenimento della spesa per il personale;
- la Giunta Comunale determina il fabbisogno di risorse umane mediante l’approvazione con delibera del programma triennale delle assunzioni, in funzione dei servizi da erogare e degli obiettivi prefissati, assumendola contestualmente all’adozione del progetto di bilancio (art. 6 del D. Lgs.vo n. 165/2001 e artt. 89 e 91 del D. Lgs.vo n. 267/2000);
- ai sensi dell’art. 6, comma 6, del D.lgs. 165/2001, l’Ente che venga meno all’obbligo di programmazione non può procedere all’assunzione di nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette;
- l’art. 39 della legge n. 449/1997, cd. legge finanziaria 1998, prescrive l’obbligo di adozione della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale, ispirandosi al principio della riduzione delle spese di personale;
- la L.296 del 27.12.2006 (Legge finanziaria 2007) e nello specifico il comma 557 stabilisce che gli enti sottoposti al patto di stabilità assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratiche;
- la legge di stabilità 2012 (legge n. 183/2011) ha inciso sull'istituto della mobilità nel Pubblico Impiego e sul collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici, prevedendo per la Pubblica Amministrazione l'onere di effettuare con cadenza almeno annuale una ricognizione del personale al fine di verificare la sussistenza di eventuali soprannumeri ed eccedenze;
- la modifica apportata con la predetta legge n. 183/2011 all'art. 33 del D.lgs n. 165/2001, relativo all'eccedenza del personale ed alla mobilità collettiva, ha statuito che i predetti accertamenti (eccedenza di personale o condizione di soprannumerarietà) vengano condotti in relazione a due condizioni, ovvero, alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, prescrivendo, altresì, l'obbligo della comunicazione dell'esito al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- l'art. 16 della legge n. 183/2011 ha ricostruito l'istituto della verifica delle eccedenze e dei soprannumeri come condizione prodromica imprescindibile al fine di poter programmare assunzioni;

- la condizione di soprannumero si rileva da una verifica numerico/formale condotta sulla dotazione organica dell'ente e resa palese dall'eventuale presenza di personale in servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica, mentre la condizione di eccedenza si rileva, in primis, dalla condizione finanziaria non rispondente alle norme ed ai vincoli imposti dal legislatore in materia di spese di personale;

VISTE le seguenti determinazioni adottate dai Funzionari responsabili di servizio:

- Tributi, turismo e cultura n. 445 del 11/12/2019;
- Lavori Pubblici, manutenzioni ed espropriazioni n. 494 del 11/12/2019;
- Risorse finanziarie e del personale n. 60 del 11/12/2019;
- Affari generali n. 159 del 13/12/2019;
- Socio assistenziali n. 309 del 16/12/2019;
- Vigilanza n. 82 del 16/12/2019

con le quali i succitati Funzionari determinano l'assenza di dipendenti in soprannumero o in eccedenza, in relazione alla dotazione organica assegnata a ciascuno dei servizi;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 160 del 23/12/2019, con cui l'Ente ha approvato il programma triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2020/2022 ed il piano annuale delle assunzioni 2020, ed ha contestualmente provveduto alla modifica della dotazione organica dell'Ente che è determinata in 70 posti di cui 50 coperti e 20 vacanti;

DATO ATTO che l'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

RILEVATO che, in relazione alle unità disponibili in organico, il Comune intende garantire l'erogazione di servizi sempre più efficienti e maggiormente rispondenti alle esigenze ed alle aspettative della comunità, con riguardo ai servizi: Tecnico (Lavori pubblici ed urbanistica), Tributi, turismo e cultura e vigilanza;

RICHIAMATI gli artt. 53 e successivi del CCNL comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018 relativo alla flessibilità del rapporto di lavoro e al part-time;

RICHIAMATI i seguenti pareri della Corte dei Conti:

- Del. n. 198/2011/PAR - Sezione Regionale di Controllo per la Toscana - secondo la quale *“in virtù della tassatività della disposizione normativa il semplice incremento orario (fino a 32 ore) che non comporti una trasformazione in un contratto a tempo pieno, non rientra nella previsione dell'art. 3, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e quindi non va computato quale nuova assunzione. Resta peraltro fermo che la facoltà di incremento di ore lavorative può essere esercitata solo nel rispetto di tutti i vincoli di spesa che il legislatore detta per l'amministrazione, previa intesa con il proprio dipendente”*;
- Parere n. 496 /2011 - Sezione Regionale di Controllo per la Campania – nel quale si attesta quanto segue *“questo Consesso dubita oggi fortemente (...) della possibilità di ricondurre, alla previsione del 1° comma dell'art. 9 del D.L n. 78/2010 (in chiave di interpretazione costituzionalmente orientata di tale norma...), la fattispecie dell'incremento, da 18 a 30 ore settimanali, dell'orario*

di lavoro di un dipendente comunale, assunto, a tempo indeterminato, con rapporto a tempo parziale (“part-time”), posto che, in ordine a tale fattispecie, l’elemento novativo del rapporto appare afferire, solo ed esclusivamente, all’incremento dell’orario di lavoro e, quindi, alla maggiore quantità di lavoro richiesta al dipendente (ovviamente, con salvezza del rispetto della normativa in materia di lavoro part-time cui) cui in termini sinallagmatici, non può che corrispondere (...), una proporzionale, maggiore retribuzione. Resta naturalmente salva la necessità, nel caso che ne occupa, dell’integrale e rigoroso rispetto del complesso delle disposizioni, dei vincoli e dei “tetti di spesa” operanti, in forza del vigente ordinamento giuscontabilistico, in materia di personale”;

- *Parere 8/2012 - Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia Romagna - secondo cui “solo una trasformazione da part-time a full time deve essere considerata una nuova assunzione, in quanto deve avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti vigenti in materia di assunzione, esula invece dall’ambito di applicazione della suddetta disposizione (art. 3 comma 101, Legge 244/2007) e dunque non può essere considerata una nuova assunzione, l’incremento orario di un contratto part-time, purché non si determini una trasformazione del contratto a tempo pieno e purché l’incremento avvenga nel rispetto dei limiti e dei vincoli stabiliti in tema di contenimento della spesa di personale. L’operazione che il Comune intende realizzare è ammissibile purché l’incremento delle ore di part-time sia tale da non determinare una trasformazione del contratto in tempo pieno e purché siano rispettati i limiti e i vincoli di cui alla normativa richiamata”;*
- *Parere n. 67/2012/PAR - Sezione del controllo per la Regione Sardegna nella quale viene chiarito che “la trasformazione di un rapporto di lavoro costituito originariamente a tempo parziale in un rapporto a tempo pieno (36 ore settimanali) deve considerarsi una nuova assunzione. Infatti, l’art. 3, comma 101, della L. n. 244/2007 stabilisce che per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire solo nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. (...) La Sezione deve ricordare che non è consentita l’elusione della normativa vincolistica in materia di turn over quale potrebbe apparire l’incremento orario fino a 35 ore settimanali della prestazione lavorativa di un dipendente assunto a tempo parziale”;*
- *Parere n.225 /2013 - Sezione Regionale di Controllo per la Campania nel quale viene chiarito che “sia pure con riferimento al contratto part - time, l’eventuale incremento orario non può essere considerata una nuova assunzione purché non determini una trasformazione del contratto a tempo pieno (che renderebbe applicabile il disposto dell’art. 3, comma 101,della legge 24 dicembre 2007, n. 244) e purché l’incremento avvenga nel rispetto dei limiti e dei vincoli stabiliti in tema di contenimento della spesa di personale, incluso quello di cui all’art. 76, comma 7, d.l. 25 giugno 2008, n. 112 e s.m.i. (cfr. in termini Sez. controllo Toscana 198/2011/PAR; Sez. controllo Campania 496/2011/PAR)J”;*

VALUTATA l’esigenza e l’utilità, pertanto, di incrementare l’orario di lavoro dei seguenti dipendenti:

DIPENDENTE	MATR.	CAT.	SERV. DI APPARTENENZA	ORE SETT.	
				da	a
S. S.	63	B3	Tributi, turismo, cultura	32	35
B.F.	7	B3	Tributi, turismo, cultura	32	35
C.G.	21	B3	Tributi, turismo, cultura	32	35
M.M.	39	C1	Urbanistica (temporaneamente assegnata vigilanza)	32	35
C.R.	12	C1	Lavori pubblici	32	35
A.I.	8	C1	Vigilanza (temporaneamente assegnata AA.GG.II.)	32	35
B.F.	6	C1	Vigilanza	32	35
C.A.	19	C1	Vigilanza	32	35

CONSIDERATO che il Responsabile del servizio Risorse finanziarie e del personale attesta con la sottoscrizione parere di regolarità contabile;

RITENUTO di programmare ed attuare nel 2020 l'incremento delle ore lavorative nel contratto a tempo indeterminato e a tempo parziale dei dipendenti sopra indicati, in un'ottica di ottimizzazione e valorizzazione delle risorse umane già esistenti, tenuto conto, rispetto alle funzioni e ai compiti svolti, dei programmi, delle attività e degli obiettivi da realizzare; a tale conclusione si perviene sulla base della considerazione che tale apporto professionale è strategico e questa esigenza viene soddisfatta con un'incidenza minima sulle spese di personale dell'ente;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 6 in materia di organizzazione degli uffici e dotazioni organiche, 7 in materia di gestione delle risorse umane e seguenti, relativi alla materia del personale e degli uffici, 35 in materia di reclutamento;

VISTI gli artt. 48, 88, 89 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti locali;

RITENUTO quindi, alla luce di quanto innanzi, di fornire apposito atto di indirizzo ai competenti uffici in relazione alla programmazione triennale del fabbisogno di personale 2020/2022 e a quella del piano annuale delle assunzioni 2020 come sopra precisato, affinché vengano poste in essere le procedure necessarie alla piena attuazione del presente deliberato;

RILEVATO che i tutti i dipendenti hanno dato il proprio assenso all'aumento dell'orario di lavoro da 32 a 35 ore settimanali;

VISTI:

lo Statuto Comunale;

il vigente Regolamento sugli uffici e servizi;

i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto;

il T.U. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

il D. Lgs. 30 Marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal responsabile del servizio economico finanziario, ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 267/2000;

ATTESO che il vigente quadro normativo, con particolare riferimento all'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000, attribuisce alla Giunta Comunale la competenza in merito;

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese

DELIBERA

La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

-di incrementare l'orario di lavoro part-time del contratto a tempo parziale e indeterminato in essere con i seguenti dipendenti:

DIPENDENTE	MATR.	CAT.	SERV. DI APPARTENENZA	ORE SETT.	
				da	a
S. S.	63	B3	Tributi, turismo, cultura	32	35
B.F.	7	B3	Tributi, turismo, cultura	32	35
C.G.	21	B3	Tributi, turismo, cultura	32	35
M.M.	39	C1	Urbanistica (temporaneamente assegnata vigilanza)	32	35
C.R.	12	C1	Lavori pubblici	32	35
A.I.	8	C1	Vigilanza (temporaneamente assegnata AA.GG.II.)	32	35
B.F.	6	C1	Vigilanza	32	35
C.A.	19	C1	Vigilanza	32	35

-di corrispondere ai dipendenti il conseguente trattamento economico contrattuale, al lordo delle ritenute di legge;

-di dare atto che l'onere derivante dall'esecuzione del presente provvedimento è compatibile con il rispetto del vincolo della spesa per il personale imposta dalla normativa sulla finanza pubblica locale;

-di esprimere atto di indirizzo amministrativo e di demandare al Responsabile del Servizio risorse finanziarie e del personale dell'Ente i conseguenti atti gestionali per dare attuazione al presente deliberato, ivi compresa la sottoscrizione di idonea appendice all'originario contratto di lavoro e ad effettuare apposita determinazione;

-di riservarsi di adottare ulteriori successivi provvedimenti in merito a quanto stabilito con il presente atto;

-di dichiarare il presente atto, con separata, unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.vo n. 267/2000.

PARERE: IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato
F.to MONNI SILVESTRA

PARERE: IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dei servizi finanziari
F.to MONNI SILVESTRA

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Farris Gian Luigi

Il Vice Segretario Generale
F.to Dott.ssa Pipere Donatella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata sul sito web comunale – albo pretorio – n° del registro delle pubblicazioni per quindici giorni consecutivi dal 25-08-2020 al 09-09-2020, come prescritto dall'art.124, c.1, T.U. 267/2000;
- E' stata trasmessa in copia, ai signori capigruppo consiliari (art.125, del T.U. 267/2000);

Li 25-08-2020

Il Vice Segretario Comunale
F.to Donatella Dott.ssa Pipere

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U. 267/2000);

Li 25-08-2020

Il Vice Segretario Comunale
F.to Donatella Dott.ssa Pipere

Il presente atto è copia conforme all'originale
Siniscola,

Il Vice Segretario Generale
Dott.ssa Pipere Donatella